

COMUNE DI CANDIDONI

Provincia di Reggio Calabria

Regolamento per gli Usi Civici

Allegato alla Delibera di C.C. n 10 del 03.07.2014

INDICE

CAPO I - GENERALITA'	1
Art 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Definizioni	1
Art. 3 - Prioritarietà degli usi civici	2
Art. 4 - Titolarità del diritto di uso civico	2
Art. 5 - Conservazione del diritto di uso civico	2
Art. 6 - Regime giuridico.....	2
Art. 7 - Suoli del demanio comunale	2
Art. 8 - Gestione delle risorse	3
Art. 9 - Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.....	3
CAPO II - LIQUIDAZIONE, VERIFICA DEMANIALE, LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE, REINTEGRAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE.....	3
Art. 10 - Liquidazione.....	3
Art. 11 - Verifica demaniale.....	3
Art. 12 - Legittimazione	4
Art. 13 - Affrancazione	4
Art. 14 - Procedimenti applicativi attuali per la legittimazione ed affrancazione dei terreno gravati da uso civico.....	5
Art. 15 - Reintegrazione	5
Art. 16 - Gestione dei beni di uso civico	5
Art. 17 - Cessazione dei diritti di uso civico – Declassificazione - Alienazione.....	5
Art. 18 - Aventi diritto alla Concessione.....	6
Art. 19 - Concessione pluriennale di terreni	6
Art. 20 - Procedimento per il rilascio della Concessione.....	6
Art. 21 - Esclusioni	7
Art. 22 - Cessazione dell'attività	7
Art. 23 - Divieto di sub concessione.....	7
Art. 24 - Casi particolari di subentro ammissibili	7
Art. 25- Recinzioni	8
Art. 26 - Fasce taglia fuoco.....	8
Art. 27 - Beni archeologico	8
Art. 28 - Inadempienze	8
Art. 29 - Canone di Concessione	8
Art. 30 - Prezzo di legittimazione e affrancazione.....	9
Art. 31 - Riduzioni.....	9
Art. 32 - Modalità di pagamento del corrispettivo di concessione.....	9
Art. 33 - Riscossione del corrispettivo di Concessione	9
Art. 34 - Realizzazione di opere edilizie e manufatti.....	10
Art. 35 - Impegni di spesa.....	10
Art. 36 - Cessazione anticipata della Concessione per esecuzione di opere pubbliche	10
Art. 37 - Impossibilità di legittimazione	10
Art. 38 - Diritti di passaggio a favore del Comune ed asservimento per l'esecuzione di opere pubbliche.....	10
Art. 39 - Utilizzo del contratto di concessione presso terzi	10
Art. 40 - Vigilanza	11
CAPO III - USO CIVICO DI LEGNATICO	11
Art. 41 - Modalità di godimento	11
Art. 42 - Gestione dei boschi d'alto fusto	12
Art. 43 - Gestione generale del territorio forestale	12
Art. 44 - Utilizzo della legna a terra	12
Art. 45 - Piante assegnate alla vendita.....	13
Art. 46 - Uso civico di legnatico a scopi zootecnici	13
Art. 47 - Piante d'alto fusto	13
Art. 48 - Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco	13
CAPO IV - USO DEI PASCOLI DEMANIALI.....	13
Art. 49 - Uso dei pascoli demaniali	13
Art. 50 - Aree da destinare a pascolo	13
Art. 51 - Diritto di pascolo.....	13

Art. 52 - Carichi pascolivi	14
Art. 53 - Modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo	14
Art. 54 - Divieto di pascolamento.....	14
Art. 55 - Canone di fida pascolo	15
Art. 56 - Procedura per l'assegnazione dei pascoli	15
Art. 57 - Divieti e prescrizioni	16
Art. 58 - Periodo di pascolamento	16
Art. 59 - Restrizioni all'attività di pascolo.....	16
Art. 60 - Controlli	16
Art. 61 - Sanzioni.....	17
CAPO V - USO DI SEMINA	17
Art. 62 - Superficie a seminativo in concessione.....	17
Art. 63 - Finalità di assegnazione	17
Art. 64 - Periodo di assegnazione	17
Art. 65 - Criteri di assegnazione	18
Art. 66 - Priorità di assegnazione.....	18
Art. 67 - Presentazione della domanda	18
Art. 68 - Canone annuo.....	19
Art. 69 - Gestione dei terreni	20
CAPO VI - USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO	20
Art. 70 - Uso civico del pietratico.....	20
Art. 71 - Uso civico del terratico	20
CAPO VII - NORME COMUNI	20
Art. 72 - Abrogazioni e rinvio.....	20
Art. 73 - Casi non previsti dal presente Regolamento	21
Art. 74 - Variazioni del Regolamento	21
Art. 75 - Disposizioni transitorie e finali	21
Art. 76 - Entrata in vigore.....	21

CAPO I - GENERALITA'

Art 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche secondo quanto previsto dal Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e dall'art. 5 della Legge Regionale n. 18 del 21 agosto 2007.
2. In particolare vengono regolamentate le seguenti competenze:
 - a) Liquidazione degli usi civici;
 - b) Verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico;
 - c) Legittimazione di occupazioni abusive ed affrancazione;
 - d) Reintegrazione;
 - e) Concessione;
 - f) Gestione e classificazione dei terreni di uso civico.

Art. 2 - Definizioni

1. Per *Usi civici* si intendono:
 - a) I diritti di uso civico su terre di proprietà privata, quali spettanti a una collettività locale su terreni e loro pertinenze ed accensioni, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di proprietà privata;
 - b) i diritti di uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su terreni appartenenti al Comune, frazione o associazione.
2. Regolamento:

Il presente Regolamento ha per oggetto i seguenti Usi civici, salvo il valore esemplificativo dell'elencazione, e precisamente:

 - a) legnatico;
 - b) pascolo;
 - c) sottobosco;
 - d) pietratino;
 - e) terratico.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) *liquidazione degli usi civici*: il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame consistente nel diritto di uso civico;
 - b) *verifica demaniale delle terre oggetto di uso civico*: il procedimento amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al Comune, frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di occupazione da parte di singoli che abbiano sottratto le terre del demanio civico al godimento collettivo;
 - c) *legittimazione*: con la legittimazione l'occupatore abusivo diviene titolare del diritto di proprietà, con l'obbligo di corrispondere al Comune il canone di natura enfiteutica stabilito dall'Ente preposto. Pertanto il terreno sottoposto a vincolo da demaniale diviene allodiale. Il provvedimento di legittimazione delle occupazioni abusive di terre del demanio civico conferisce al legittimatarario la titolarità di un diritto soggettivo perfetto di natura reale e costituisce titolo legittimo di proprietà e possesso. La legittimazione conferisce al legittimatarario la possibilità di effettuare la voltura catastale e la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari del bene oggetto di legittimazione. Su tale immobile potranno essere effettuate iscrizioni e trascrizioni in maniera legittima. Il legittimatarario ai fini delle Imposte deve dichiarare tanto il Reddito Dominicale quanto il Reddito Agrario. Si precisa, infine, che la legittimazione è un bene facoltativo straordinario; avendo pertanto le caratteristiche di discrezionalità può non essere concessa anche quando ricorrendo le condizioni stabilite dall'art. 9 dal Regio Decreto 1766/27;
 - d) *affrancazione*: con il procedimento di affrancazione (che segue quello di legittimazione) si

ha una sorta di effetto accrescitivo ed espansivo del diritto esistente sul terreno in oggetto, in quanto il legittimario viene liberato dall'obbligo di corresponsione del canone annuo al Comune di appartenenza, imposto con il provvedimento di legittimazione. L'affrancazione può avvenire contestualmente alla legittimazione oppure separatamente. In tale caso per l'ottenimento dell'affrancazione, il canone di natura enfiteutica da prendere in considerazione è quello previsto nel decreto di legittimazione con la rivalutazione ISTAT;

- e) *reintegrazione*: il procedimento volto all'adozione del provvedimento amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo, liberandolo all'occupazione abusiva da parte di privati;
- f) *concessione*: il procedimento amministrativo finalizzato a rendere fruttiferi i terreni mediante la coltivazione cereagricola e/o ortofrutticola e/o il pascolo.

Art. 3 - Prioritarietà degli usi civici

1. I diritti principali di uso civico, esistenti ed esercitati sul Demanio Comunale, di carattere essenziale, non sono alienabili e quindi sono prioritari rispetto ad altra assegnazione limitatamente a:
 - a) legnatico;
 - b) pascolo;
 - c) sottobosco;
 - d) pietratino;
 - e) terratico.

Art. 4 - Titolarità del diritto di uso civico

1. All'esercizio degli usi civici di cui all'art. 3, hanno diritto i residenti e coloro che dimorano stabilmente nell'ambito del territorio del comune da almeno 5 anni.
2. Per il pascolo, come per i seminativi, il diritto può essere concesso anche a non residenti qualora ci sia ancora disponibilità.

Art. 5 - Conservazione del diritto di uso civico

1. In base alla legislazione vigente sull'ordinamento della proprietà demaniale e per consuetudine ormai consolidata, gli aventi diritto di cui all'art.3, continueranno a godere dei diritti di uso civico.

Art. 6 - Regime giuridico

1. Ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 18/2007 gli usi civici costituiscono un diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucabile della Comunità locale alla quale appartengono.
2. I beni di uso civico non possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
3. I diritti di uso civico sono insensibili alle vicende amministrative del Comune o della frazione, quali soppressioni, fusioni o aggregazioni che, pertanto, non cagionano l'estinzione degli usi civici.
4. Ai beni di uso civico e ai diritti di uso civico su terre private sono applicabili, rispettivamente, le norme previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali di beni altrui disciplinati dall'art. 825 del codice civile, in quanto applicabili e non derogate dalla L. R. n. 18/2007.
5. I terreni soggetti a usi civici sono soggetti alla tutela paesaggistica normata dagli articoli 131 e seguenti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

Art. 7 - Suoli del demanio comunale

1. Il demanio comunale è costituito dai territori di cui al Decreto del Regio Commissario degli Usi Civici delle Calabrie (Catanzaro) del 15 marzo 1928, formato dai fogli e dalle particelle

catastali di cui ai tabulati che il Comune acquisirà e inventarierà al termine delle operazioni peritali commissionate dal Dirigente Generale del Dipartimento n. 6 – Agricoltura, Foreste e Forestazione della Regione Calabria.

2. Il Comune si riserva di aggiungere quelli per i quali verrà accertata la natura demaniale.

Art. 8 - Gestione delle risorse

1. Le entrate derivanti dalla gestione del territorio comunale possono essere utilizzate per opere permanenti nei seguenti campi di attività:
 - a) delle Miglioramento del demanio di uso civico;
 - b) Miglioramento dell'ambiente e delle strutture atte a valorizzarlo;
 - c) Sostegno all'associazionismo per iniziative di carattere collettivo degli aventi diritto di uso civico;
 - d) Sostegno iniziative riguardanti le tradizioni locali.

Art. 9 - Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche

1. Il Piano di valorizzazione e di recupero delle terre di uso civico è approvato con Delibera del Consiglio Comunale.
2. Il Piano dovrà contenere le indicazioni programmatiche sulla gestione, l'utilizzo e la destinazione d'uso dei beni e diritti di uso civico, finalizzate allo sviluppo socio economico delle comunità interessate e all'utilizzo conforme al pubblico interesse, alla tutela e alla valorizzazione ambientale e alla preservazione degli equilibri idro-geologici.
3. Il piano dovrà altresì contenere le disposizioni generali sulla destinazione delle terre di uso civico secondo la loro vocazione naturale in considerazione dell'ubicazione, della qualità e della produttività e sulle eventuali diverse destinazioni.
4. Nel Regolamento regionale saranno indicate e previste le forme di partecipazione al procedimento di approvazione del Piano volte a consentire la proposizione, nella fase endoprocedimentale, da parte di cittadini, Enti o Associazioni, di osservazioni, deduzioni e documenti.

CAPO II - LIQUIDAZIONE, VERIFICA DEMANIALE, LEGITTIMAZIONE E AFFRANCAZIONE, REITEGRAZIONE, CONCESSIONE E GESTIONE

Art. 10 - Liquidazione

1. Il Comune esercita la funzione amministrativa che concerne la liquidazione degli usi civici nel rispetto della Legge, del Regolamento Regionale quando approvato e del presente Regolamento.
2. Il procedimento di liquidazione è intrapreso su istanza del privato proprietario ovvero per iniziativa del Comune.
3. Il procedimento di liquidazione dovrà tenere conto del presente Regolamento che, ai sensi dell'art. 17 della Legge 18/2007 e s.m.i., detta norme volte ad individuare con certezza il diritto di proprietà privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione, favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena esplicazione del diritto di proprietà privata.
4. È comunque ammessa, su opzione del proprietario privato la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione di terreno, ovvero mediante l'instaurazione del rapporto enfiteutico, in base agli artt. 5, 6 e 7 del Regio Decreto 16 giugno 1927 n. 1766 e secondo le norme del presente Regolamento.

Art. 11 - Verifica demaniale

1. La funzione amministrativa concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione

- Regionale e dell'inventario generale.
2. Ai fini del dettato di cui al comma precedente il Comune, d'ufficio o su impulso di privati, Enti o Associazioni, procede:
 - a) alla ricognizione delle terre di uso civico;
 - b) all'individuazione dei confini
 - c) ad accertare le eventuali occupazioni abusive;
 - d) a verificare lo stato dei terreni e gli eventuali danneggiamenti al patrimonio boschivo, agricolo, fluviale e dell'equilibrio idro – geologico.
 3. La verifica è conclusa con l'emanazione di un provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
 4. Ove ne sussistano i presupposti il Comune esercita le necessarie azioni giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno ambientale prevista dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 e s.m.i. e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di indennità per l'occupazione abusiva.

Art. 12 - Legittimazione

1. L'occupatore abusivo di terre del demanio civico comunale può chiedere la legittimazione della detenzione di fatto senza titolo solo se ricorrono tutte le condizioni di seguito indicate:
 - a) abbia apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o forestale o ambientale ovvero volti alla sistemazione idrogeologica;
 - b) la zona usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
 - c) l'occupazione duri da oltre 10 anni;
 - d) la zona non sia stata oggetto di abuso edilizio.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone enfiteutico, tenendo presente le migliori apportate, il sacrificio imposto alla comunità locale, la qualità del terreno e la copertura finanziaria delle funzioni amministrative comunali, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.
3. Alla domanda di legittimazione deve essere allegata autocertificazione attestante la situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certificazione notarile. I costi di verifica eventualmente anticipati dall'Amministrazione saranno posti a carico del richiedente.
4. Al rapporto enfiteutico scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
5. È ammessa, ove ne sussistano i presupposti, la devoluzione al fondo enfiteutico in favore del Comune.

Art. 13 - Affrancazione

1. L'affrancazione del fondo enfiteutico è concessa dall'Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno 20 anni dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.
2. Per l'adozione dell'atto di affrancazione devono permanere i requisiti per la legittimazione previsti dall'articolo precedente.
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione, in analogia a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa, l'insussistenza di diritti di terzi.
4. alla domanda di legittimazione deve essere allegata autocertificazione attestante la situazione ipotecaria e catastale ultraventennale del bene, ovvero idonea certificazione notarile. I costi di verifica eventualmente anticipati dall'Amministrazione saranno posti a carico del richiedente;
5. la qualità edificatoria del suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per l'affrancazione.
6. per quanto non previsto o derogato si applica la legge 22 luglio 1966 n. 607 che disciplina altresì la fase processuale.

Art. 14 - Procedimenti applicativi attuali per la legittimazione ed affrancazione dei terreno gravati da uso civico

1. l'art. 26 della Legge Regionale n. 18/2007 prevede, in via transitoria, che la legittimazione dell'occupazione abusiva di terre del demanio civico e l'affrancazione del fondo enfiteutico possono essere definiti in via semplificata ove abbiano ad oggetto aree con destinazione agricola, edificatoria ovvero si tratti di terreni edificati con relative pertinenze.
2. lo stesso art. 26 prevede che, nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in sanatoria; il successivo art. 27 prevede che il procedimento semplificato si instaura su richiesta degli interessati, mediante istanza da presentare al Comune entro il 31 dicembre 2014.
3. all'istanza di legittimazione ed affrancazione deve essere allegato:
 - a) l'atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno 1997;
 - b) gli estremi della domanda di condono edilizio ovvero dell'eventuale titolo abilitativo;
 - c) ricevuta del pagamento a favore del Comune del prezzo di legittimazione e di affrancazione;
 - d) documentazione attestante il diritto alla eventuale riduzione del corrispettivo;
 - e) perizia tecnica giurata attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio di calcolo seguito per la determinazione del canone.
4. L'istanza si intende favorevolmente accolta ove il comune non comunichi, entro il termine di 120 giorni dalla presentazione, il rigetto della domanda. Nel caso vengano richiesti atti o documenti integrativi il termine di decorrenza è interrotto e riprende a decorrere dalla data di presentazione dell'integrazione richiesta. Nel caso in cui le integrazioni non vengano prodotto nel termine di 90 giorni l'istanza verrà archiviata d'ufficio.

Art. 15 - Reintegrazione

1. qualora il Comune accerti l'esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo.
2. in caso di occupazione l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. nelle more di perfezionamento del controllo regionale il Comune si riserva la facoltà di adottare, in caso d'urgenza, le opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.
4. Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno, l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione, secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. e dalle corrispondenti norme regionali.

Art. 16 - Gestione dei beni di uso civico

1. Il Comune adotta ogni atto di gestione dei beni di uso civico con il fine di conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art. 1 della Legge Regionale n. 18/2007 e s.m.i.
2. L'Ente titolare del bene approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende, determinando la rottura del contratto e l'ammontare del canone delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17 - Cessazione dei diritti di uso civico – Declassificazione - Alienazione

1. La cessazione dei diritti di uso civico è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale.

Qualora i terreni abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, ovvero boschivi o pascolativi, secondo il Piano di valorizzazione e di recupero previsto dall'art. 9 del presente Regolamento.

2. Il provvedimento Consiliare opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base della valutazione dell'interesse collettivo e della convenienza economica per l'Ente.
3. Allo stesso modo si provvede nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. si applicano le forme di partecipazione al procedimento previste dall'art. 12, comma 4 della Legge Regionale n. 18/2007 e s.m.i.

Art. 18 - Aveni diritto alla Concessione

1. All'uso esclusivo dei beni civici e delle terre civiche mediante concessione, sono ammessi i cittadini residenti, nei limiti consentiti dal diritto di uso civico, dalle leggi regionali e statali e dalle direttive dell'Unione Europea, in base alle modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Regolamento.
2. E' considerato cittadino residente ai fini del godimento degli usi civici colui che ha la residenza fissa nel Comune. La perdita della residenza ne comporta la decadenza.

Art. 19 - Concessione pluriennale di terreni

1. Il Comune può prevedere la concessione pluriennale in via amministrativa:
 - a) Di terreni soggetti ad uso civico agro – silvo – pastorale;
 - b) Di terreni soggetti ad uso civico per uso diverso da quello agro – silvo – pastorale, purché rientranti nella pianificazione prevista dallo strumento di pianificazione urbanistica in vigore, a favore delle associazioni agricole locali e singoli cittadini, per la gestione di attività agro – silvo – pastorale e per fini turistico – ricreativi.
2. I canoni relativi alle predette concessioni amministrative verranno calcolati tenendo conto della superficie dei terreni e della loro produttività e, qualora pregiudichino il diritto di uso civico, anche del depauperamento di tale diritto per il tempo di durata della concessione.

Art. 20 - Procedimento per il rilascio della Concessione

1. la richiesta di Concessione, contenente i dati anagrafici del richiedente, il numero di codice fiscale e/o la partita IVA se trattasi di persona giuridica e il luogo di residenza, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a. planimetria e dati catastali ove possa essere chiaramente individuato il terreno;
 - b. relazione economica descrittiva del programma che si intende realizzare;
 - c. qualora la richiesta non riguardi un'intera particella regolarmente accatastata dovrà essere presentata perizia giurata recante misurazione e frazionamento, non accatastato, su estratto di mappa nella scala richiesta dall'Ufficio Tecnico Comunale, redatto da tecnico abilitato.
2. La richiesta deve essere debitamente sottoscritta ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. alla scadenza della Concessione i contratti potranno essere rinnovati, in riserva d'esercizio, con la stessa procedura della Concessione.
4. Il Comune si riserva comunque la facoltà, alla scadenza di ogni concessione, di non procedere a ulteriore concessione del terreno interessato, ovvero di variare e/o integrare le norme contrattuali.
5. Il Comune, se ne ravvisa la necessità per una migliore convenienza per la comunità o per sopraggiunte necessità da parte della stessa comunità, può modificare o revocare la concessione dei beni civici.
6. In presenza di più richieste a parità di condizioni avranno preferenza i richiedenti residenti che offrono una migliore garanzia occupazionale ed una valorizzazione dei terreni collegata ad attività economico – produttive.

7. In caso di parità verrà data precedenza ai richiedente che non hanno in concessione altri terreni comunali. In caso di ulteriore parità verrà data, nell'ordine, precedenza:
 - a) alla indisponibilità totale o alla minore disponibilità di terreni propri da adibire a coltura;
 - b) al minore ISEE;
 - c) al maggiore carico di famiglia;
 - d) alla data di acquisizione della domanda al protocollo dell'Ente.
8. Nell'esame delle richieste di concessione dovranno sempre essere salvaguardati:
 - a) la tutela ambientale del territorio nel rispetto delle leggi vigenti;
 - b) gli interessi della collettività;
 - c) il non frazionamento del territorio favorendo, ove possibile, il riaccorpamento.
9. La durata della concessione va da un minimo di 2 (due) anni ad un massimo di 20 (venti) anni. Le concessioni verranno integrate da un apposito contratto da stipularsi, a pena di decadenza, entro 3 (tre) mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Comunale, avente ad oggetto la concessione stessa.
10. I concessionari, alla scadenza della concessione, rispetto allo stesso bene hanno diritto di precedenza rispetto ad altri richiedenti qualora intendano richiedere il rinnovo della concessione

Art. 21 - Esclusioni

1. Dalla concessione vengono escluse eventuali strade soggette a servitù di passaggio e di interesse della collettività, sorgenti e acque pubbliche, beni archeologici o storici, nonché tutti i terreni su cui giacciono dei reperti eventualmente rinvenuti e quant'altro di interesse pubblico nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.
2. Per fruire dell'acqua il concessionario dovrà pulire a proprie cure e spese i condotti d'irrigazione nella parte che lo interessa ed in quella eventualmente di transito per il terreno o a margine di esso.

Art. 22 - Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività, di risoluzione anticipata del contratto o di mancato rinnovo della concessione per gravi motivi o per motivi di interesse pubblico:
 - a. il Comune rientrerà nel pieno possesso del fondo concesso, ivi compresi i manufatti esistenti, i locali, le strutture di ogni genere nonché le migliorie apportate;
 - b. il tutto sarà acquisito al patrimonio indisponibile comunale senza che nulla sia dovuto al concessionario cessante per migliorie effettuate sul terreno civico, comprese eventuali strutture stabili e/o macchinari e impianti fissi di qualsiasi genere.

Art. 23 - Divieto di sub concessione

1. E' tassativamente vietata la sub concessione, anche parziale, nonché la cessione a terzi per lo sfruttamento del fondo.
2. L'inosservanza della disposizione di cui al comma precedente produrrà la decadenza automatica della concessione e il Comune potrà dare in concessione i terreni a terzi, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.
3. Al Concessionario è consentito di assumere, a sue esclusive cure e spese, la manodopera da utilizzare nella coltivazione del terreno detenuto in concessione.
4. Il Concessionario può costituirsi in cooperativa con altri coltivatori al fine di una gestione aziendale più economica, di un migliore utilizzo del terreno stesso e di una migliore commercializzazione dei prodotti.

Art. 24 - Casi particolari di subentro ammissibili

1. Il subentro in luogo di altro concessionario, da formalizzare con nuovo atto di concessione a seguito di espressa richiesta, è possibile:
 - a. Per gli eredi del Concessionario;

- b. Per i parenti del Concessionario entro il secondo grado nel caso in cui gli eredi rinuncino espressamente al rinnovo della concessione.
2. In ogni caso il subentro è condizionato al pagamento di tutti i canoni eventualmente non corrisposti dal Concessionario cessato, anche in forma rateale non superiore al biennio. In caso di rateizzazione la prima rata, da corrispondere anticipatamente alla stipula del nuovo contratto/concessione, non potrà essere inferiore al 30% del dovuto.
3. Nel caso vi siano più eredi, o più parenti di secondo grado, è necessario che tutti rendano il consenso scritto alla concessione a favore di uno solo di essi.
4. Nel caso più eredi o parenti facciano richiesta di subentro verrà preferito il parente più prossimo. Nel caso di parità di condizioni verranno applicati i criteri dell'anzianità di età e di residenza nel territorio.

Art. 25 - Recinzioni

1. Le terre civiche concesse potranno essere recintate solo se previsto nel progetto o relazione e comunque nel rispetto della normativa che disciplina la materia.
2. Non potranno mai essere recintate le strade, le fonti, gli abbeveratoi, i corsi d'acqua e quant'altro di interesse pubblico, nonché tutto ciò che il Comune ritiene opportuno.

Art. 26 - Fasce taglia fuoco

1. Dove necessario le terre civiche dovranno obbligatoriamente essere:
 - a. dotate di fasce tagliafuoco;
 - b. pulite dalle sterpaglie per evitare il propagarsi d'incendi
 - c. alberate lungo tutto il perimetro, se ciò non contrasta con l'ordinamento colturale previsto.

Art. 27 - Beni archeologico

1. Il concessionario del terreno civico è tenuto a segnalare al Comune l'eventuale rinvenimento di beni archeologici, nonché a sospendere immediatamente i lavori in corso di esecuzione, sino all'avvenuto accertamento delle Autorità competenti, a pena di revoca della concessione di beni civici.

Art. 28 - Inadempienze

1. Nel caso di una qualsiasi inadempienza o inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, di quelle contrattuali, in relazione agli usi civici, il Comune può revocare la concessione.
2. In particolare la revoca può avere luogo nei caso di:
 - a. Mancata utilizzazione fruttifera dei terreni mediante coltivazione o pascolo;
 - b. Messa a riposo dei terreni al fine di usufruire di contributi o agevolazioni da parte di qualsiasi istituzione.

Art. 29 - Canone di Concessione

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale determinerà annualmente i canoni di concessione dei terreni in base all'indice dei prezzi medi di mercato, agli indici di variazione ISTAT e tenendo conto dell'ammontare delle spese che dovrà sostenere l'Amministrazione Comunale per la distribuzione dell'acqua d'irrigazione, del costo dei ripartitori dell'acqua stessa e delle eventuali spese che dovessero rendersi necessarie per la gestione.
2. Il canone di concessione dovrà comunque garantire il gettito minimo per la loro gestione e comprende l'eventuale erogazione dell'acqua a carico dei ripartitori del Comune.
3. In sede di prima applicazione del presente Regolamento e per l'anno in corso il canone viene determinato nella misura pari al 3% (tre per cento) del Valore Agricolo Medio (VAM) della corrispondente coltura agraria, fissato per l'anno 2013 dall'Agenzia del Territorio per la Regione Agraria di appartenenza e pubblicato sul BUR Calabria.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 1 per gli anni successivi il canone sarà determinato

ed aggiornato con riferimento al VAM di cui al comma precedente e per l'anno di riferimento più recente.

Art. 30 - Prezzo di legittimazione e affrancazione

1. Il prezzo di legittimazione delle aree è determinato, ai sensi dell'art. 28 della LR 18/2007, per ogni metro quadrato in ragione del valore medio della coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:
 - a) 30% del valore sopra indicato per le aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o artigianale;
 - b) 20% del valore sopra indicato per gli edifici destinato a prima casa del richiedente o del coniuge, anche separato o divorziato, ovvero per i discendenti in linea retta di secondo grado;
2. Ai sensi del comma precedente per le aree edificate si calcolano le superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze;
3. Il prezzo di affrancazione e di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al 50% delle somme determinate ai sensi dei commi precedenti;
4. Il prezzo di affrancazione delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile al massimo in sei mensilità;
5. Il valore del canone dell'affrancazione o della legittimazione delle terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle aree edificabili.

Art. 31 - Riduzioni

1. I soggetti richiedenti e titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da oltre 20 anni nel Comune, ovvero che dimostrino per iscritto la proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a 20 anni, avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato nell'articolo precedente.

Art. 32 - Modalità di pagamento del corrispettivo di concessione

1. Il pagamento del corrispettivo avviene con cadenza annuale, entro il 31 marzo, qualunque sia la decorrenza della concessione. Il canone relativo al primo anno deve essere corrisposto prima della sottoscrizione del contratto.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Concessionario deve depositare presso gli Uffici comunali competenti copia della documentazione comprovante il pagamento del canone e degli interessi eventualmente dovuti.
3. Il mancato pagamento del corrispettivo e degli interessi legali entro il 30 aprile comporta la decadenza automatica della concessione e l'eventuale comunicazione del Comune avrà solo ed esclusivamente valore dichiarativo.
4. Sono in ogni caso dovuti il canone non corrisposto e gli interessi nella misura del tasso legale rapportati al ritardo nel pagamento, oltre l'eventuale maggiore danno.
5. Il Concessionario dichiarato decaduto, o comunque moroso, non può essere destinatario di nuova concessione, nemmeno per il rinnovo, fino a che non provveda al saldo integrale di quanto dovuto. Gli interessi si computano sulla base dell'effettivo periodo di ritardo e, comunque, tenendo a base di calcolo un periodo non inferiore all'anno.
6. Il Concessionario ha facoltà di corrispondere anticipatamente il canone per tutte le annualità ma non avrà in nessun caso il diritto di chiedere la restituzione dei canoni pagati per la mancata coltivazione del fondo o per perdita del prodotto dovuto ad avversità atmosferiche o ad altre cause.

Art. 33 - Riscossione del corrispettivo di Concessione

1. Il Comune potrà avvalersi, ove occorra, di procedure alla riscossione a mezzo ruoli esattoriali,

con aggravio degli aggr di riscossione e delle altre spese.

Art. 34 - Realizzazione di opere edilizie e manufatti

1. Il Concessionario potrà realizzare interventi edilizi, murari, di recinzione o procedere ad una utilizzazione del fondo diversa da quella stabilita in Concessione solo ed esclusivamente a seguito di espressa autorizzazione comunale e, comunque, nel rispetto e con le forme previste in via ordinaria dalla normativa vigente in materia, tempo per tempo vigente.
2. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1. si avrà la decadenza automatica della Concessione e il Concessionario sarà tenuto a rimuovere le opere abusivamente eseguite e a corrispondere al Comune gli eventuali danni, salvo che quest'ultimo non ritenga di trattenerle a sé, ove non in contrasto con gli interessi pubblici, senza dover corrispondere alcuna somma a qualsiasi titolo.
3. Nel caso di costruzione di opere autorizzate, quali stalle e manufatti per ricovero attrezzi e macchinari agricoli, i Concessionari non sono tenuti a corrispondere al Comune alcun canone aggiuntivo per tutta la durata della Concessione. Alla scadenza della Concessione i manufatti rimarranno acquisiti in proprietà esclusiva al Comune senza dover corrispondere alcun indennizzo al Concessionario. Il Concessionario, o i suoi aventi causa, hanno preferenza nel rinnovo della Concessione con l'applicazione, nella determinazione del canone, dell'art. 20, comma 4 (maggiorazione per presenza di fabbricati rurali, manufatti)

Art. 35 - Impegni di spesa

1. I proventi della gestione dei terreni gravati da usi civici, salvo l'eventuale utilizzo di mezzi finanziari per il risanamento di debiti dell'Ente, verranno prioritariamente destinati alla loro gestione, amministrazione e sorveglianza, ove tali proventi siano insufficienti si applicheranno le misure di cui all'art. 46 del RD 16 febbraio 1928 n. 332.

Art. 36 - Cessazione anticipata della Concessione per esecuzione di opere pubbliche

1. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose in dipendenza della Concessione stessa e potrà rientrare nella piena disponibilità del fondo qualora, per conto proprio o di altro Ente pubblico, debba avere bisogno della disponibilità per la esecuzione di opere di pubblico interesse.
2. In tal caso l'Amministrazione Comunale dà apposita comunicazione all'interessato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con PEC, almeno tre mesi prima della fine dell'annata agraria.
3. Nessun indennizzo è dovuto al Concessionario per la disdetta anticipata nel caso di disdetta nei casi di cui al precedente comma 1.

Art. 37 - Impossibilità di legittimazione

1. Nessun terreno di cui al presente Regolamento, o parte di esso, potrà formare oggetto di richiesta di legittimazione e il Concessionario assumerà impegno di non presentare istanza in tal senso con la semplice sottoscrizione del Contratto di concessione.

Art. 38 - Diritti di passaggio a favore del Comune ed asservimento per l'esecuzione di opere pubbliche

1. In favore del Comune è riservato il diritto di passaggio ed asservimento dei terreni per l'esecuzione di opere pubbliche, senza alcun indennizzo.
2. Ove il terreno cambi destinazione d'uso nella programmazione urbanistica il suolo potrà essere ripreso dall'Amministrazione Comunale.

Art. 39 - Utilizzo del contratto di concessione presso terzi

1. Qualsiasi utilizzazione della Concessione/Contratto presso terzi, pubblici e privati, deve essere effettuata allegando alla stessa, a pena di nullità, le ricevute di versamento dei canoni di tutti gli

anni di Concessione, ai fini della dimostrazione della vigenza e perduranza della Concessione stessa.

Art. 40 - Vigilanza

1. Per i fini di vigilanza, accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli precedenti il Comune, ai sensi dell'art. 22 della Legge Regionale n. 18/2007 e s.m.i., si avvarrà del personale di polizia amministrativa delle Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato.

CAPO III - USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 41 - Modalità di godimento

1. Le modalità di godimento dell'uso civico di legnativo devono essere conformi alle prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali. Tale diritto si articola in tre forme:
 - a. Raccolta a titolo gratuito di legna secca:
 - a.1 a tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di 10 cm. Per tale utilizzo non è richiesta la presentazione di alcuna istanza;
 - a.2 qualora la legna risultasse già accatastata nel bosco, a seguito di operazioni forestali, salvo diversa disposizione del Comune è assolutamente vietato procedere all'asportazione di materiale.
 - b. Assegnazione a titolo oneroso di piante ad uso fuocatico;
 - b.1 gli utenti residenti possono chiedere, per esigenze del proprio nucleo familiare, un'assegnazione di legname per uso fuocatico. Tali assegnazioni sono a titolo oneroso e le relative richieste devono pervenire al Comune entro il 31 marzo di ogni anno. L'Ente, riscontrata l'effettivo diritto di ogni richiedente, procede alle operazioni di martellata, assegno e stima. La determina di concessione da parte del Responsabile del Servizio, unitamente alla ricevuta del versamento della somma stimata, costituisce licenza di taglio. Le operazioni di inizio e fine lavoro devono essere comunicate al Responsabile del Servizio, che effettuerà un sopralluogo di controllo. Verrà considerata unicamente un'istanza per ogni nucleo familiare di fatto costituito.;
 - b.2 potranno essere assegnate solamente piante troncate, secche e gravemente lesionate o comunque in condizioni tali da poter essere assegnate al taglio al fine di garantire la stabilità naturale e temporale del bosco. Saranno tassativamente seguite le prescrizioni del piano di gestione del patrimonio forestale e le prescrizioni di massima delle leggi di Polizia Forestale.
 - b.3 è fatto divieto agli utilizzatori di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di fuocatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso fuocatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare non potrà accedere ad altre concessioni di legname per il quinquennio.
 - b.4 le utilizzazioni di legname ad uso fuocatico devono essere obbligatoriamente concluse entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello dell'assegnazione stessa;
 - b.5 per questa tipologia di assegnazione non è ammessa la proroga dei termini di utilizzazione.
 - c. Assegnazione a titolo oneroso del legname per usi diversi dal *fuocatico*
 - c.1 ai cittadini residenti nel Comune di Candidoni può essere concesso:
 1. legname deperente o secco;
 2. legname da opera o per altre esigenze di natura artigianale;

- c.2 Si darà corso alle assegnazioni in base alle reali disponibilità di materiale riscontrate dall'ufficio competente che, anche attraverso tecnici all'uopo incaricati, esprimerà le stime tecniche delle singole attribuzioni di materiale da sottoporre alla Giunta Comunale per l'approvazione;
 - c.3 le istanze relative al tipo "c.1 b)" potranno essere presentate solamente da artigiani regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.;
 - c.4 le istanze relative alle assegnazioni di tipo "C" potranno essere presentate perentoriamente entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno. Le istanze che perverranno successivamente a tale data verranno tenute in considerazione a valere sull'esercizio successivo.
2. Nei casi di eventi calamitosi o di forza maggiore, comunque non collegati ad azioni volontarie del proprietario, è altresì concessa ai cittadini residenti la possibilità di ottenere, a titolo gratuito, un'assegnazione di legname da opera per manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà.
 3. Nel caso di cui al precedente comma 3, l'istanza del titolare deve essere adeguatamente motivata e corredata da documentazione tecnica che precisi la quantità di materiale richiesto.

Art. 42 - Gestione dei boschi d'alto fusto

1. La gestione dei boschi di alto fusto è soggetta, oltre a quanto previsto dal presente Regolamento, alle prescrizioni del Piano di Gestione del Patrimonio forestale ad ai vincoli delle leggi nazionali e regionali che regolano la materia.
2. Gli aspetti tecnici e la forma gestionale sono demandati al Comune di Candidoni, Ente specificatamente competente ed incaricato per tali incombenze.
3. L'Amministrazione Comunale in base alle disposizioni della legge vigente in materia forestale, provvede ad accantonare una quota del 10% degli introiti della vendita di lotti di legname di alto fusto e/o di eventuali canoni di concessione di comparti per l'attuazione di progetti di miglioramento del patrimonio boschivo. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano di Gestione del patrimonio forestale, il Comune pianifica le migliorie da apportare al patrimonio silvo – pastorale suddividendole in due categorie:
 - a. Migliorie al bosco;
 - b. Migliorie alla viabilità.
4. Si specifica che la corrente gestione dei boschi non prevede cambi di destinazione d'uso delle superfici interessate e pertanto i tagli ordinari, previsti nel Piano di gestione del patrimonio forestale, in qualunque forma di gestione effettuati, non precludono in alcun modo il godimento dei diritti di uso civico.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può disporre l'abbattimento delle piante pericolanti (stroncate, danneggiate e comunque in cattivo stato vegetativo) per l'incolumità pubblica e/o privata.

Art. 43 - Gestione generale del territorio forestale

1. La Giunta Comunale approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, un piano di utilizzo e di gestione riguardante l'alienazione di lotti boschivi di alto fusto, i quantitativi di legname da attribuire ad uso fuocatico, il riparto e l'utilizzo dei proventi derivanti dalla alienazione dei lotti boschivi e delle quote riferite alle migliorie boschive. Tale piano annuale risulta uno stralcio al "Piano di gestione del patrimonio forestale" in cui trovano elencazione i boschi comunali, le tipologie colturali e le specifiche di ogni singolo bene o raggruppamento di particelle (Comparto).
2. Il piano annuale di cui al comma precedente risulta necessario ai fini di una programmazione delle entrate riferite al bilancio dell'esercizio successivo.

Art. 44 - Utilizzo della legna a terra

1. La raccolta della legna secca giacente a terra, delle cimaglie, dei rami, delle schegge e di ogni altro residuo della utilizzazione dei boschi è libera e gratuita a tutti, limitatamente ai bisogni

della propria famiglia.

2. Resta quindi rigorosamente vietata ogni sorta di commercio.
3. Ai trasgressori si applicherà una penalità corrispondente al triplo del valore plateale del legname venduto.

Art. 45 - Piante assegnate alla vendita

1. Le piante eventualmente assegnate alla vendita non potranno essere raccolte individualmente.

Art. 46 - Uso civico di legnatico a scopi zootecnici

1. Ai soli proprietari delle greggi, nel limite del loro uso naturale, potrà essere concesso, a pagamento, il prelievo di legname necessario per la costruzione e la riparazione dei fabbricati e ricoveri per il bestiame nonché quello per la costruzione di siepi o recinti.
2. La concessione di cui al comma precedente dovrà essere autorizzata previa domanda diretta al Comune nella quale si evidenzia il prelievo e il relativo utilizzo.
3. Il compenso dovrà essere stimato a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale e commisurato al prezzo di mercato definibile al momento della quantificazione, franco bosco, scontato di un 15%.

Art. 47 - Piante d'alto fusto

4. Le piante d'alto fusto esistenti nel terreno civico non potranno essere abbattute senza la formale autorizzazione dell'Amministrazione concedente. La legna, di risulta dal taglio, nonché quella proveniente dalla pulizia e la lavorazione del terreno, rimane di proprietà comunale, se non concordato diversamente in convenzione.
5. Il Concessionario dovrà conferire la legna nel luogo che verrà indicato dall'Ufficio Comunale preposto.

Art. 48 - Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

1. per quanto riguarda il diritto di uso civico del sottobosco si intende la possibilità di raccolta:
 - a. delle castagne cadute;
 - b. dei prodotti spontanei del suolo quali funghi, fragole, felci, ecc...

CAPO IV - USO DEI PASCOLI DEMANIALI

Art. 49 - Uso dei pascoli demaniali

1. Il presente regolamento, in applicazione all'art. 12 delle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" approvato con delibera della Giunta Regionale della Calabria il 27/06/06 n. 450, attiene all'esercizio del pascolo sui terreni pascolivi del demanio del comune di Candidoni.

Art. 50 - Aree da destinare a pascolo

1. L'elenco dei terreni disponibili, identificati catastalmente dalle qualità colturali di pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato, di cui all'art. 6, al fine di essere assegnati, verranno resi pubblici annualmente in relazione alla loro disponibilità, rispetto a quelli già assegnati per più anni, negli anni precedenti.
2. L'elenco di cui al comma 1 verrà redatto e aggiornato entro la fine del mese di gennaio.

Art. 51 - Diritto di pascolo

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo si specifica che gli utenti potranno solo gli allevatori residente a Candidoni, titolari di codice aziendale rilasciato dall'ASP di Reggio Calabria e che dimostrano di svolgere la propria attività nel territorio comunale. Solo in questo caso il diritto di pascolo potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero anno solare nel Comune di Candidoni.

Art. 52 - Carichi pascolivi

1. Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (Unità Bovina Adulta) e la conversione numero capi/U.B.A. è determinata sulla scorta delle seguente tabella:

Tabella di conversione delle Unità Bovino Adulto (U.B.A.) nelle varie specie animali		
Bovini		
Vitelli	fino a 6 mesi	0,4
Vitelli e bovini	da 6 mesi a 2 anni	0,6
Bovini	oltre i 2 anni	1,0
Tori		1,0
Equini		
Equini	di età inferiore a 6 mesi	0,6
	di età superiore a 6 mesi	1,0
Ovini e Caprini		
Ovini e caprini		0,15

2. Il carico massimo di bestiame per ogni particella forestale adibita a pascolo non potrà superare la quantità di 0,5 U.B.A. per ettaro, salvo diversa disposizione emanata dalla Autorità competenti.

Art. 53 - Modalità di esercizio del diritto di uso civico di pascolo

1. I soggetti di cui all'art. 1° comma, devono far pervenire apposita istanza, redatta su modello predisposto dal Comune (recante indicazione del numero e tipologia del bestiame, indicazione della località di pascolo) entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno la fida di:
 - a) pascolo stagionale, limitato al periodo di pascolo annuale, per come stabilito dall'art. 46;
 - b) pascolo poliennale, relativa ad un periodo di 5 anni.
2. Coloro che nel termine indicato non avranno fatto pervenire l'istanza saranno considerati a tutti gli effetti rinunciatari dell'esercizio del diritto di uso civico.
3. Nel caso di domanda poliennale oltre alla documentazione prevista nel modulo di domanda, è necessario allegare una relazione tecnica, corredata da una dichiarazione di impegno al raggiungimento degli obiettivi pianificati nella suddetta relazione.
4. La relazione conterrà un piano di gestione dei pascoli assegnati che abbia come finalità il mantenimento delle potenzialità produttive dello stesso.
5. Il Comune, sulla base delle indicazioni dell'Ufficio Tecnico procederà ad emettere le autorizzazioni a favore degli aventi diritto, tenuto conto del carico U.B.A. di ciascuna località

Art. 54 - Divieto di pascolamento

1. Il pascolo è assolutamente vietato per tutti i tipi di bestiame nei seguenti casi:
 - a) Aree indicate in cartografia del Piano di Gestione del patrimonio forestale;
 - b) Rimboschimenti;
 - c) Boschi in rinnovazione;
 - d) Nel raggio di 100 metri da captazione di acquedotti;
 - e) Terreni in forte degrado per sovra pascolamento e sentieramento;
 - f) Qualsiasi area comunale chiusa per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti, erosioni, ecc.);
 - g) Boschi oggetto di recenti interventi culturali.
2. In caso di inosservanza alle norme del presente articolo si applicano le seguenti sanzioni, nel rispetto delle disposizioni generali sulla procedura sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 10 della legge 24 novembre 1981 n. 689:

- a) Per mandrie o greggi fino a 15 capi: fino a €450,00, con oblazione in forma ridotta pari a €150,00 (1/3 del massimo);
- b) Per mandrie o greggi da 15 a 30 capi: fino a €900,00, con oblazione in forma ridotta pari a €3050,00 (1/3 del massimo);
- c) Per mandrie o greggi oltre i 30 capi: fino a €1.800,00, con oblazione in forma ridotta pari a €600,00 (1/3 del massimo).

Art. 55 - Canone di fida pascolo

1. Quale diritto di fida, i richiedenti l'assegnazione di terreno pascolivo, pagheranno al Comune di Candidoni un corrispettivo annuo, pari a €65 per UBA (Unità Bovina Adulta). Tale compenso potrà essere soggetto a variazione previa delibera del Consiglio Comunale e in ogni caso il canone annuo verrà pubblicato annualmente unitamente all'elenco dei terreni disponibili nei tempi previsti dall'art. 7.
2. Gli UBA riferiti ad ogni domanda verranno calcolati utilizzando i fattori di conversione indicati nella tabella riportata al precedente art. 40

Art. 56 - Procedura per l'assegnazione dei pascoli

1. In relazione alle domande di cui all'art. 8, il Comune, entro la fine di marzo, completata la fase istruttoria, compilerà gli elenchi di fida, effettuerà i conteggi, compilerà i bollettini di pagamento che ogni richiedente provvederà a pagare a mezzo servizio postale, restituendone l'attestazione al Comune medesimo entro 30 giorni alla pubblicazione dei suddetti elenchi.
2. Copia degli elenchi verranno consegnati agli agenti comunali ed alle altre autorità competenti che avranno l'obbligo di sorvegliare sull'applicazione del presente regolamento.
3. La quantificazione della superficie assegnabile per ogni UBA, correlata al carico di bestiame, è determinata nel modo seguente:

Qualità	Classe di produttività	Superficie assegnabile per UBA (ettari/UBA)
pascolo	I	1,5
	II	2,0
	III	2,5
	IV	3,0
	V	3,5
pascolo arborato o cespugliato	I	2,0
	II	2,5
	III	3,0
	IV	3,5
	V	4,0

4. La qualità e la classe di produttività è riferita a quanto riportato sull'elenco dei terreni disponibili e desunto dalla visura catastale.
5. Qualora il richiedente dimostri che la classe di produttività individuata dal catasto non sia corretta, può proporre al Comune una istanza di revisione della stessa. Lo stesso Comune può prevedere specifici rilievi per la valutazione della produttività dei pascoli, volti all'adeguamento della classe di produttività riportata in visura.
6. La superficie assegnabile deve essere presa in considerazione come calcolo base per la distribuzione complessiva della disponibilità di pascolo comunale.
7. E' vietata l'assegnazione di quote della stessa particella a più allevatori.
8. Nell'eventualità che il terreno comunale pascolabile non sia sufficiente alle richieste complessive, verrà concessa priorità di assegnazione a soggetti che svolgono attività prevalente di allevatori. Se tali soggetti sono riuniti in forme associate avranno priorità rispetto a quelli singoli. Successivamente potranno essere assegnati i terreni a soggetti che utilizzano

l'allevamento del bestiame come integrazione al reddito proveniente da altre fonti. Nel caso in cui tale criterio non sia sufficiente a definire tutte le priorità, si farà riferimento alla data di presentazione della domanda.

9. Alle assegnazioni relative a richiesta quinquennale di uso del pascolo, già concesse negli anni precedenti, è concessa priorità assoluta.

Art. 57 - Divieti e prescrizioni

1. E' assolutamente vietata l'introduzione, nei terreni demaniali, di animali diversi da quelli richiesti in domanda e autorizzati dal comune, ai sensi dell'art. 10.
2. Nei terreni soggetti a pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi.
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni.
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento.
5. Ad ogni richiesta, da parte degli Organi addetti al controllo, i custodi dovranno radunare il bestiame per il relativo controllo.
6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo loro fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi.
7. Nei terreni concessi a pascolo, non possono essere sbarrate, con sistemi fissi, strade o viottoli di campagna.
8. E' vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali. Nel caso di capi per i quali si prevede una temporanea raccolta in appositi spazi limitati delle zone assegnate, è obbligatorio che il letame prodotto venga successivamente sparso dall'utente, sulla superficie assegnata, in maniera quanto più estesa possibile.
9. Il pascolo delle capre non può essere concesso nei terreni a pascolo arborato o cespugliato.

Art. 58 - Periodo di pascolamento

1. L'attività di pascolo è esercitabile dal 1 maggio al 30 novembre.
2. Coloro che non si attengono alle date sopra indicate sono puniti ai sensi delle vigenti leggi in materia

Art. 59 - Restrizioni all'attività di pascolo

1. Non possono essere soggetti a fida pascolo i terreni caratterizzati da:
 - a) aree boscate rade o boschi cedui che di recente hanno subito un taglio;
 - b) aree boscate e terreni saldi in parte o in toto distrutti da incendio.
2. Prima di ogni assegnazione verranno esclusi i terreni con le caratteristiche sopra descritte per i quali l'attività del pascolo è vietata per almeno 5 anni dal verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
3. Nel caso in cui il comune abbia concesso, in maniera impropria, la fida su terreni ascrivibili a tali casi, sarà compito dell'assegnatario comunicarne l'errore e richiedere l'assegnazione di altri terreni.
4. La presenza di divieti o limitazioni all'attività del pascolo, sovraordinati al presente regolamento, devono essere considerati integrativi del presente articolo.

Art. 60 - Controlli

1. A garanzia del rispetto delle autorizzazioni di uso dei pascoli comunali, il controllo della gestione dei terreni comunali è demandato al Comune che potrà avvalersi delle Autorità competenti indicate dalla Legge Regionale.
2. L'eventuale presenza di capi di bestiame in soprannumero rispetto alla quantità autorizzata, oltre alle sanzioni previste, provocherà la perdita del diritto di assegnazione di pascoli per la

stagione successiva.

Art. 61 - Sanzioni

1. Il mancato rispetto di quanto previsto e normato dal presente regolamento, in materia di pascolo su terreno demaniale, riscontrato da personale dell'Ente e dai soggetti preposti alla sorveglianza, determinerà l'immediato decadimento del diritto di fida concesso dal Comune.
2. Per le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti sanzioni amministrative:
 - a) Art. 11 punto 1) €50 a capo
 - b) Art. 11 punto 2) da €100,00 a €500,00
 - c) Art. 11 punto 4) €50,00 a capo
 - d) Art. 11 punto 6) da €200,00 a €1.000,00
 - e) Art. 11 punto 7) €200,00 e immediata eliminazione dello sbarramento
 - f) Art. 11 punto 8) da €100,00 a €500,00
 - g) Art. 12) €50,00 per giorno eccedente il periodo previsto.
 - h) Art. 13) da €5,00 a €50,00 a capo
3. Le sanzioni vanno determinate tenendo conto delle specie dei capi accertati e del numero dei capi non autorizzati, versando la somma nella Casse della Tesoreria Comunale.
4. Tre violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano la sospensione della fida pascolo per un minimo di tre anni.
5. L'irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative non pregiudica l'azione penale-amministrativa così come previsto dall'art. 639 e 639 bis del codice penale.

CAPO V - USO DI SEMINA

Art. 62 - Superficie a seminativo in concessione

1. Annualmente, in relazione alla loro disponibilità, verrà reso pubblico l'elenco dei terreni comunali di cui all'art. 5, identificati dalle qualità catastali di seminativo, seminativo arborato, seminativo irriguo e seminativo irriguo arborato, al fine di essere assegnati, rispetto a quelli già assegnati per più anni, negli anni precedenti e a quelli eventualmente destinati a rimboschimento e a pascolo.
2. Il suddetto elenco verrà redatto e aggiornato entro la fine del mese di luglio.

Art. 63 - Finalità di assegnazione

1. L'assegnazione dei terreni a seminativo di cui all'articolo precedente, è finalizzata all'utilizzo degli stessi per i seguenti scopi:
 - a) per la coltivazione di prodotti destinati all'autoconsumo, intesi come consumo familiare o alla produzione di foraggio e granella da destinare all'alimentazione di bestiame per consumo familiare;
 - b) per la realizzazione di prodotti da destinare alla commercializzazione, intesi come vendita diretta o trasformata o produzione di foraggio e cereali per l'alimentazione di capi allevati per la vendita diretta o trasformata.

Art. 64 - Periodo di assegnazione

1. E' possibile fare richiesta dei terreni a seminativo per:
 - a) assegnazione annuale;
 - b) assegnazione poliennale (5 anni).
2. La domanda di assegnazione finalizzata a produzioni per autoconsumo può essere esclusivamente annuale.

Art. 65 - Criteri di assegnazione

1. Per le assegnazioni finalizzate alla coltivazione di prodotti per autoconsumo, su richiesta annuale potrà essere assegnata una superficie massima pari a:
 - a) 500 mq per seminativi irrigui;
 - b) 1.000 mq per seminativi non irrigui.
2. Nel caso di particelle con superficie maggiore di quella massima, il Comune di Candidoni può riservarsi di assegnarne una porzione o assegnarla interamente, in relazione alla disponibilità di tali superfici.
3. Per le assegnazioni finalizzate alla realizzazione di prodotti da destinare alla commercializzazione, l'assegnazione verrà effettuata mediante 3 fasi (istanze) successive.
4. L'assegnazione in prima istanza, verrà effettuata in modo che i terreni assegnati saranno in grado di garantire un monte ore non superiore a 525.
5. L'assegnazione in seconda istanza, verrà effettuata in modo che i terreni complessivamente assegnati nelle due istanze, saranno in grado di garantire un monte ore non superiore a 2.100.
6. Una eventuale assegnazione in terza istanza, ove la superficie richiesta sia maggiore di quella assegnata, potrà essere effettuata qualora vi sia ancora terreno assegnabile.
7. Il calcolo delle ore lavorative verrà effettuato utilizzando la seguente tabella:

Qualità colturale	Ore lavorative medie per ettaro
Seminativo	120
Seminativo arborato	150
Seminativo irriguo	500
Seminativo arborato irriguo	600

8. Per le Cooperative, la superficie massima assegnabile in prima e seconda istanza è da considerarsi riferita ad ogni socio lavoratore coinvolto nella società.

Art. 66 - Priorità di assegnazione

1. Le assegnazioni dei terreni verranno effettuate secondo la seguente scala di priorità:
 - a) assegnazione di superfici per autoconsumo.
 - b) assegnazione di superfici in prima e seconda istanza su domande quinquennali secondo le seguenti priorità:
 - b.1 cooperative di agricoltori con prevalenza di sesso femminile tra i soci;
 - b.2 cooperative di agricoltori senza prevalenza di sesso femminile tra i soci;
 - b.3 IAP donna;
 - b.4 IAP uomo;
 - b.5 possessore di partita IVA agricola donna;
 - b.6 possessore di partita IVA agricola uomo.
3. assegnazione delle superfici su domanda annuale in prima e seconda istanza; per l'eventualità di carenza di terreno in questa fase, varrà la priorità temporale di consegna della domanda.
4. Le assegnazioni, per gli anni successivi al primo, verranno effettuate confermando innanzi tutto le assegnazioni poliennali in corso o quelle scadute e riconfermate.
5. La scelta delle particelle è subordinata alla priorità di assegnazione. Nel caso vi siano 2 o più richieste per la stessa particella, questa verrà assegnata a chi ha priorità di assegnazione.
6. Nel caso in cui, in relazione alle richieste di assegnazione, la superficie massima assegnata sia inferiore alla disponibilità di terreni comunali, è possibile assegnare annualmente, altri terreni, qualora richiesti, seguendo la stessa scala di priorità.

Art. 67 - Presentazione della domanda

1. La domanda, sia annuale che quinquennale, deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco aggiornato dei terreni disponibili.
2. La domanda verrà effettuata compilando in tutte le sue parti l'apposito modulo predisposto dal

Comune.

3. Nella domanda di assegnazione dovrà essere specificata la priorità di scelta della qualità colturale catastale richiesta.
4. Per le assegnazioni finalizzate alla realizzazione di prodotti da destinare alla commercializzazione, alla domanda è necessario allegare una relazione agronomica che dovrà essere firmata anche dal produttore. Questa deve riportare gli interventi agronomici previsti per la tutela della fertilità, della sostanza organica e della struttura del terreno, nonché il piano di coltivazione dei suoli assegnati.
5. Nel caso di richieste di assegnazione annuali invariate negli anni successivi, la relazione di cui al comma precedente non dovrà essere nuovamente prodotta.
6. Nel caso di domanda quinquennale, oltre alla relazione agronomica, sarà necessario allegare un PMA (Piano di miglioramento aziendale) nel quale si evinca il miglioramento produttivo dalla situazione ante a quella post in termini di redditività in relazione a quello che si prevede di coltivare. Nella relazione dovrà essere illustrato anche il parco macchine aziendale che verrà utilizzato per le lavorazioni, sia esso aziendale che in conto terzi.

Art. 68 - Canone annuo

1. Il canone annuo da corrispondere è commisurato alla superficie catastale assegnata.
2. Completata la fase di assegnazione prevista entro 40 giorni dalla consegna delle domande, verrà stilata la graduatoria degli assegnatari e il relativo canone annuo da versare anticipatamente entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di pagamento.
3. Il mancato pagamento, entro i termini suddetti, comporta l'automatica decadenza della concessione e l'impossibilità di ripresentare domanda per l'anno successivo.
4. Il pagamento verrà effettuato applicando il canone annuo per come riportato nella tabella seguente:

Coltura	Classe	Canone annuo
Seminativo	1	€62,34
	2	€51,95
	3	€41,56
Seminativo arborato	1	€85,72
	2	€71,44
	3	€57,15
Seminativo irriguo	1	€151,19
	2	€125,99
	3	€100,79
Seminativo arborato irriguo	1	€152,74
	2	€127,28
	3	€101,83

5. Il canone è calcolato sulla superficie catastale della particella in relazione alla qualità e alla classe riportata in visura. Qualora il richiedente ritenga che i dati della coltura (qualità e/o classe) non siano corretti, può proporre al Comune una istanza di revisione degli stessi. Lo stesso Comune può prevedere specifici rilievi volti alla verifica e all'eventuale adeguamento della classe di produttività riportata in visura.
6. La tabella di cui sopra, potrà essere aggiornata dal comune, previa delibera del Consiglio Comunale, e verrà comunque annualmente pubblicata unitamente all'elenco dei terreni disponibili nei tempi previsti all'art. 20.
7. L'assegnatario è tenuto a pagare il canone annuale anche se il terreno non viene seminato.

Art. 69 - Gestione dei terreni

1. I terreni comunali fanno parte del patrimonio della collettività, per tale motivo la loro coltivazione deve avvenire con modalità conservative, sia della struttura che della fertilità.
2. Sia nel caso di assegnazioni poliennali che nel caso delle assegnazioni annuali, qualora il terreno sia affidato allo stesso soggetto, è necessario prevedere alternanza di colture miglioratrici quali le leguminose e le foraggere a colture depauperatrici quali i cereali da granella.
3. E' fatto divieto di effettuare per più di 3 anni consecutivi la monocoltura cerealicola.
4. Nel caso di colture orticole è necessario prevedere apporti annuali di sostanza organica o con letame o con concimi organici o mistorganici di sintesi. In alternativa avvicendare colture orticole estive depauperatrici a colture orticole invernali miglioratrici (Es: leguminose da granella).
5. Il piano di gestione deve essere illustrato nella relazione agronomica. Questa deve riportare gli interventi agronomici previsti per la tutela della fertilità, della sostanza organica e della struttura del terreno.
6. La possibilità di riassegnazione, per i successivi cinque anni, è subordinata al rispetto di quanto previsto nella relazione allegata alla richiesta iniziale.
7. L'assegnatario è tenuto a coltivare il terreno assegnato o quanto meno ad effettuare una lavorazione annuale.
8. La gestione del suolo non conforme a quanto previsto nel presente articolo, oltre alla decadenza della assegnazione dell'uso di semina, comporta una sanzione amministrativa pari al doppio del canone annuo corrisposto, senza restituzione di quello già versato.

CAPO VI - USO CIVICO DEL PIETRATICO E DEL TERRATICO

Art. 70 - Uso civico del pietratice

1. Nei territori comunali gravati da uso civico i cittadini residenti possono esercitare il diritto di pietratice, consistente nel prelievo di pietra di superficie utilizzabile per lavori edili o per altre utilità. Il diritto è esercitabile previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.
2. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 4 (quattro) di pietrame nell'arco di 5 (cinque) anni.
3. L'autorizzazione è soggetta a pagamento di €10,00 (Euro dieci//00)al mc. salvo variazione di prezzo.

Art. 71 - Uso civico del terratico

1. Nei territori comunali gravati da uso civico i cittadini residenti possono esercitare il diritto di terratico, consistente nel prelievo di terra vegetale per vasi di fiori, aiuole ed utilità simili. Il diritto è esercitabile, previa autorizzazione scritta rilasciata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Nella domanda deve essere indicato con precisione in quale dei siti autorizzati si vorrebbe effettuare il prelievo.
2. Ogni famiglia ha diritto a fruire di metri cubi 3(tre) di terra vegetale nell'arco di 5 (cinque) anni.
3. L'autorizzazione è soggetta a pagamento di €8,00 (Euro otto//00)al mc, salvo variazione di prezzo.

CAPO VII - NORME COMUNI

Art. 72 - Abrogazioni e rinvio

1. Tutte le disposizioni contrastanti con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate. In

particolare sono abrogati tutti i precedenti deliberati del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, nonché tutti i precedenti regolamenti che hanno normato sulla materia della concessione all'uso dei terreni del comune di Candidoni

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni normative vigenti in materia.
3. Le funzioni amministrative di competenza comunale, concernenti la liquidazione degli usi civici, la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici, la legittimazione di occupazioni abusive e l'affrancazione, la gestione e la classificazione dei terreni di uso civico, saranno svolte secondo i procedimenti amministrativi in materia di usi civici di cui al Capo III della Legge Regionale n. 18/2007, dalle norme di attuazione del Regolamento Regionale di cui all'art. 4 della medesima legge quando approvato e, nelle more di approvazione del Regolamento Regionale, da quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 73 - Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali.

Art. 74 - Variazioni del Regolamento

1. Il Comune di Candidoni si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione scritta agli utenti.

Art. 75 - Disposizioni transitorie e finali

1. I beni di cui al presente regolamento saranno oggetto di una ricognizione, da effettuarsi entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, a cura di una commissione composta da tutti i Responsabili di Settore e presieduta dal Responsabile del Settore competente, finalizzata ad accertare, per ogni porzione di terreno, la superficie, la destinazione d'uso, gli estremi catastali, la rendita, i concessionari, la durata e la scadenza della concessione, l'eventuale presenza di pertinenze e/o accessori (quali fabbricati rurali, condotte, muri, recinzioni, ecc...);
2. A conclusione della ricognizione di cui al comma precedente, sarà redatto un Registro permanente di tutte le terre civiche approvato dalla Giunta Comunale, che sarà oggetto di revisione e aggiornamento annuale da parte del Responsabile del Settore competente.
3. Il presente Regolamento e le sue disposizioni tutte, nessuna esclusa, si applicano a tutte le Concessioni attualmente in essere, derogandole ove le stesse contengano clausole incompatibili con il Regolamento stesso. A tal fine i Concessionari verranno informati a mezzo manifesti pubblici e comunicazione inserita sul Portale Istituzionale dell'Ente
4. Ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 18/2007 con successiva deliberazione consiliare verrà approvato il Piano comunale di valorizzazione e recupero delle terre civiche.
5. Dopo l'entrata in vigore copia del presente Regolamento verrà inviato al Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria e al Dipartimento Regionale competente.
6. Le norme nazionali e regionali integreranno il presente Regolamento nelle parti non disciplinate ovvero sostituiranno le parti eventualmente in contrasto;

Art. 76 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della Delibera di approvazione.